

(N. 257-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)
del Senato della Repubblica nella seduta del 10 marzo 1949*

*modificato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo,
affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati
nella seduta dell'8 luglio 1949 (V. Stampato N. 414).*

d'iniziativa del Senatore TERRACINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 LUGLIO 1949

Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488,
ai dipendenti statali dichiarati dimissionari d'ufficio anteriormente al 28 ot-
tobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia stato dichiarato dimissionario d'ufficio nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1492, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Al personale non di ruolo che sia stato licenziato nelle medesime condizioni si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Tali disposizioni non si applicano ai cottimisti, ai diurnisti, ai salariati giornalieri ed in generale a coloro che fossero stati assunti precariamente per servizi o lavori non aventi carattere di continuità.

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia stato dichiarato dimissionario d'ufficio nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1492, si applicano le disposizioni di cui gli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Identico.

Le domande di cui all'articolo 1, comma quarto, ed all'articolo 3, comma primo, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, debbono essere presentate dal personale suddetto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande già prodotte sono ritenute valide.

Le domande di cui all'articolo 1, comma quarto, ed all'articolo 3, comma primo, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, debbono essere presentate dal personale suddetto entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i prigionieri non ancora rimpatriati il termine decorre dalla data di rimpatrio. Le domande già prodotte sono ritenute valide.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti esistenti nei capitoli relativi alle spese fisse degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.